

# **Regolamento della Riserva Naturale Regionale “Falesie di Duino - Devinske stene”**

## **Capo I Norme generali**

### **Art.1**

#### ***(Norme generali)***

1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva Naturale Regionale “Falesie di Duino - Devinske stene”, di seguito anche denominata più semplicemente “Riserva” e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata negli strumenti di gestione.
2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva ed è attuato dall'Organo gestore della medesima.
3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico - edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

## **Capo II Disciplina dell'esercizio delle attività consentite**

### **Art. 2**

#### ***(Attività di gestione della vegetazione)***

1. All'interno delle zone RP ed RG, individuate nella tav. 5 (zonizzazione del PCS) del vigente Piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale naturale delle Falesie di Duino – Devinske stene, ferma restando la libertà di manutenzione del verde ornamentale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito il nuovo impianto unicamente di specie vegetali autoctone, per le specie arboree e arbustive di cui alla tab. A dell'allegato 1 della Relazione generale del PCS, e per le piante erbacee con estensione alle specie già presenti nell'area e a distribuzione illirico-mediterranea.
2. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone.
3. L'organo gestore cura e promuove il mantenimento ed il restauro degli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE. Di tale attività, annualmente, l'Organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

### **Art. 3**

#### ***(Attività selvicolturali)***

1. Nella gestione selvicolturale costituisce obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento in estensione degli habitat naturali, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato 1 della Dir. 92/43/CEE . La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96.
2. Il Piano di gestione forestale, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura

naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi naturali applicando tecniche a minimo impatto ambientale.

#### **Art. 4**

##### **(Attività di pascolo)**

1. Il pascolo è ammesso unicamente per finalità di gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, ed è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

#### **Art. 5**

##### **(Gestione degli ecosistemi, della flora e della vegetazione)**

1. Oltre a quanto già specificato per i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le forme ed aspetti.

2. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di prelevare, estirpare, danneggiare piante e funghi. L'organo gestore può autorizzare deroghe al precedente divieto per le seguenti motivazioni:

- a) tutela della sicurezza e incolumità pubblica;
- b) ricerca scientifica;
- c) finalità didattiche;
- d) ripristino e miglioramento degli ecosistemi naturali;
- e) ricerca storico - archeologica, previa verifica di significatività dell'incidenza con esito favorevole.

3. Il rilascio delle deroghe di cui al punto precedente è effettuato garantendo comunque la conformità a quanto contenuto nel "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9" e successive modifiche ed integrazioni. Di tali deroghe, annualmente, l'organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

4. Gli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE, individuati nella cartografia degli habitat redatta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat" godono di particolare tutela.

5. Per quanto riguarda la zona del campeggio sono fatte salve le disposizioni dell'art. 8 delle norme di attuazione del PCS.

#### **Art. 6**

##### **(Gestione della fauna)**

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna (vertebrati e invertebrati) deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal competente ufficio regionale.

2. L'Organo gestore può autorizzare o disporre interventi di controllo della fauna necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con enti, associazioni Comunelle e specialisti, di cui verificherà la competenza tecnica.

4. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento della fauna (vertebrati e invertebrati), con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie costituenti la Rete Europea Natura 2000 e a quelle individuate dalle norme come di interesse regionale. Il piano prevede specifici studi, ricerche monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione delle incidenze negative e gli indirizzi programmatici per contenerle o eliminarle.

5. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie animali alloctone. All'interno del campeggio è consentito l'accesso di animali da compagnia; in tal caso gli animali devono essere tenuti e controllati dagli accompagnatori/possessori in modo che non provochino danno o disturbo all'esterno del perimetro del campeggio agli ecosistemi e alla fauna selvatica della Riserva.

#### **Art. 7**

##### **(Attività scientifiche)**

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario – subordinato unicamente alla tutela delle specie e degli habitat - la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa ed è sostenuta economicamente, anche per le iniziative proposte dai proprietari delle aree presenti nell'ambito della Riserva.

2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia avvalendosi di istituti, associazioni, società, enti e professionisti. L'Organo gestore collabora con istituzioni scientifiche regionali, nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora e agli ecosistemi naturali e seminaturali. L'Organo gestore coordina e autorizza le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva dandone annualmente informazione alla Commissione Consiliare competente.

#### **Art. 8**

##### **(Attività didattiche e attività educative)**

1. L'Organo gestore gestisce, sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti di cui verificherà la competenza tecnica, le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.

2. L'Organo gestore coordina, incentiva ed autorizza le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine gli istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti che desiderano svolgere attività all'interno della Riserva, devono preventivamente comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.

3. L'Organo gestore collabora con le istituzioni scientifiche e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 per la realizzazione di attività didattiche, educative e di ricerca.

4. L'Organo gestore comunica annualmente di tale attività alla Commissione Consiliare competente.

#### **Art. 9**

##### **(Attività promozionali)**

1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali, dandone comunicazione annualmente alla Commissione Consiliare competente.

2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti, Associazioni e Comunelle che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale denominata "Falesie di Duino – Devinske stene", anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

#### **Art. 10**

##### **(Fruizione della Riserva)**

1. Fatti salvi i legittimi utilizzi da parte dei proprietari delle superfici, nella porzione terrestre della Riserva le attività ricreative, sportive, escursionistiche e turistiche sono ammesse unicamente lungo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Le medesime attività sono consentite purché ritenute compatibili con le esigenze primarie di

tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV.

2. Per lo svolgimento dell'attività di arrampicata sportiva l'organo gestore può autorizzare, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, l'uscita dalla rete sentieristica, nelle aree previste nell'allegato cartografico e indicate con retino puntinato. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.

3. In occasione di particolari eventi didattici o culturali, l'Organo gestore può concedere la deroga al divieto di uscita dalla rete sentieristica o alle limitazioni di cui al successivo comma 6, previa procedura di verifica di significatività di incidenza con esito favorevole.

4. La viabilità necessaria all'esercizio delle attività istituzionali della riserva di educazione ambientale, vigilanza, monitoraggio e fruizione guidata è individuata negli elaborati del PSC Tavola 5 – zonizzazione del PSC.

5. Nella porzione marina della Riserva contrassegnata dalla lettera "A" nella cartografia allegata al presente Regolamento è consentito l'ingresso unicamente ai soggetti incaricati della vigilanza e a quelli autorizzati per motivi di ricerca scientifica e monitoraggio. Ai fini di garantire la sicurezza e di evitare il contenzioso, è ammesso l'accesso ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nell'area immediatamente interna alla linea delle boe in direzione della falesia, e comunque non oltre i 10 metri in direzione della costa dalla linea di perimetrazione della porzione marina contrassegnata dalla lettera "A".

6. Nella porzione marina della Riserva, contrassegnata nell'allegata cartografia con la lettera "B" l'ingresso è ammesso unicamente alle persone a nuoto, alle imbarcazioni a propulsione umana nonché ai natanti ed imbarcazioni a motore o vela muniti di apposito contrassegno numerato rilasciato dall'Organo gestore. Con apposita deliberazione l'Organo gestore determina annualmente entità numerica, tipologia ed eventuali tariffe dei contrassegni autorizzativi. L'ingresso di natanti ed imbarcazioni a vela o motore deve essere obbligatoriamente effettuato con rotta perpendicolare alla costa e a velocità ridotta, con scafo in dislocamento e a velocità comunque non superiore a 5 nodi.

7. In parziale deroga al divieto di cui al precedente comma sono ammessi alla navigazione a motore parallela alla costa, con le medesime modalità di riduzione della velocità:

- a) i mezzi nautici a motore autorizzati ed abilitati all'attività di pescaturismo;
- b) i mezzi nautici con guide naturalistiche iscritte all'albo professionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o comunque autorizzate dall'Organo gestore;
- c) i mezzi nautici di cui all'art. 2 co. 8 lett. e) della Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).

8. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente nel corso delle effettive attività riferibili alla promozione e divulgazione delle valenze ambientali dell'area. I soggetti che conducono i mezzi nautici di cui alle lettere a) e c) del presente articolo sono ammessi alla deroga a seguito della partecipazione ad apposito corso di formazione gratuito promosso ed organizzato dall'Organo gestore.

9. Nelle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera "C" nell'allegata cartografia è ammesso l'ingresso unicamente alle persone accompagnate dai soggetti incaricati dall'Organo gestore per le attività di immersione subacquea e lo snorkeling con finalità didattiche e di fruizione turistico-naturalistica.

10. Al fine di consentire all'utenza di individuare le porzioni marine A, B, C di cui ai commi 3, 4, 5 l'Organo gestore provvederà alla collocazione di idonee boe, di tipologia conforme alle normative vigenti, per delimitare le rispettive zone.

11. All'interno della Riserva sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio con il rispetto delle normative per le deiezioni canine, ad eccezione di quelli utilizzati nel corso delle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore. Tale norma può non venire applicata nell'ambito RG di tutela generale (campeggio) a discrezione dei gestori della struttura ricettiva.

12. L'Organo gestore provvede, in accordo con i proprietari delle aree coinvolte, al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica, il tutto con tipologie e modalità di basso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare

convenzione con soggetti terzi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.

13. L'attività cicloturistica è vietata nelle aree RN.

14. In ogni caso le attività ricreative, escursionistiche, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

#### **Art. 11**

##### **(Attività estrattiva)**

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'organo gestore che si esprime con motivato parere.

#### **Art. 12**

##### **(Circolazione dei veicoli a motore)**

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per vigilanza e pubblica utilità è libera.

2. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente all'interno delle aree RP ed RG.

3. L'Organo gestore individua la viabilità di servizio propria della Riserva, mediante apposita tabellazione.

4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili.

L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati. Copia dell'autorizzazione è contestualmente inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio.

#### **Art. 13**

##### **(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio)**

1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico forestale, idraulico-agraria e di drenaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria e di drenaggio sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;

b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 14**

##### **(Regolamentazione dell'introduzione di armi, esplosivi, mezzi di cattura)**

1. Ad eccezione dei soggetti incaricati della vigilanza, di quelli specificatamente autorizzati con provvedimento motivato dell'Organo Gestore e di quanto previsto ai successivi commi 2. e 3., è vietato a chiunque introdurre armi, esplosivi o mezzi di cattura all'interno della Riserva.

2. Gli ospiti del campeggio, qualora in possesso di armi, devono custodire le stesse in appositi contenitori metallici dotati di chiusura efficace. Le munizioni devono essere tenute separate dalle armi.

3. Al momento dell'ingresso al campeggio i detentori di armi debbono compilare un apposito registro, fornito al titolare della struttura e vidimato da parte dell'Organo Gestore, in cui sono annotate armi e munizioni detenute. Il registro è messo a disposizione in qualsiasi momento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei soggetti incaricati della vigilanza.

### **Capo III**

#### **Attività disciplinate dall'Organo gestore**

##### **Art. 15**

***(Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo della Riserva)***

1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina con apposite deliberazioni le attività di seguito elencate:

a) la piccola pesca marittima e la pesca per finalità sperimentali. Tali attività potranno essere autorizzate annualmente nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" nell'apposita cartografia, sentito il Servizio Regionale competente in materia di biodiversità, ad un numero massimo di due imbarcazioni. L'autorizzazione specifica periodi, specie e mezzi di cattura consentiti;

b) la pesca sportiva ai cefalopodi. Tale attività è autorizzata nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" ai residenti nel Comune di Duino Aurisina - Občina Devin Nabrežina che ne facciano richiesta per periodi di tempo determinati annualmente con apposito atto dell'Organo Gestore, su conforme parere dell'ARPA FVG – Osservatorio Alto Adriatico o altro organismo con le medesime capacità di ricerca scientifica. Il parere è rilasciato garantendo un periodo di interdizione del prelievo sufficiente a tutelare una quota rilevante di riproduttori e a garantire gli obiettivi fondamentali di ripopolamento dei cefalopodi. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo di lenza a mano o canna da pesca. L'autorizzazione è nominativa e viene rilasciata al titolare dell'imbarcazione/natante, che risponde personalmente anche delle eventuali violazioni riconducibili agli altri occupanti del mezzo; Al titolare del mezzo, autorizzato all'attività di pesca sportiva ai cefalopodi è assegnato un contrassegno numerato con l'emblema della Riserva di colore diverso da quello di cui all'art. 10 co. 6 del presente regolamento, da apporre su parte visibile dello scafo dell'imbarcazione/natante. Tale contrassegno integra anche le funzioni autorizzative attribuite ai sensi dell'art. 10 co. 6 del presente regolamento;

c) l'interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:

- possono recare disturbo alla fauna;
- possono danneggiare la flora e gli habitat;

d) la determinazione e l'applicazione di eventuali tariffe relative alla fruizione delle strutture proprie della Riserva e delle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera "B" e "C" nell'allegata cartografia.

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 16. La deliberazione dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune della Riserva.

### **Capo IV**

#### **Divieti**

##### **Art. 16**

***(Divieti)***

1) In tutto il territorio della riserva sono in generale vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti

articoli 6 e 15 co. 1 lett. a) e b) , nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;

b) l'introduzione da parte di privati di armi e strumenti o mezzi di cattura o distruzione della fauna terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6, 14 e 15 co. 1 lett. A) e b);

c) la cattura, raccolta ed il trasporto di fauna o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 15 co. 1 lett. a) e b);

d) l'immissione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore, fatto salvo quanto previsto e prescritto ai sensi dell'art. 6 co. 5 e dall'art. 10 co. 11.;

e) la raccolta, il danneggiamento o la distruzione di tutte le specie vegetali e fungine o loro parti senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore e fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione forestale;

f) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;

g) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;

h) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché degli habitat, con particolare riguardo a quelli di importanza comunitaria individuati nella apposita cartografia regionale redatta secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia";

i) l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto;

j) l'apposizione, non autorizzata dall'Organo gestore, di qualsiasi tipo di cartellonistica o segnaletica;

k) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

l) il sorvolo alla quota inferiore a m 300 s.l.m. di qualsiasi tipo di velivoli a scopo turistico - amatoriale - sportivo;

m) le emissioni sonore, anche provenienti da fonti esterne al perimetro della Riserva, che superino i parametri previsti dalla classe acustica 1 - Aree particolarmente protette - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997;

n) le emissioni luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;

o) gli schiamazzi ed i rumori molesti all'interno della zona RN;

p) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;

q) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

r) la realizzazione di nuovi percorsi e punti attrezzati per l'arrampicata e vie ferrate;

s) l'accesso alle aree esterne alla sentieristica consentita, eccezion fatta per il personale espressamente autorizzato dall'Organo gestore per ragioni di servizio, ricerca scientifica, arrampicata sportiva;

t) la pesca sportiva in ogni forma, fatta salva la deroga di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) e b) del presente Regolamento.

## **Art. 17**

### **(Sanzioni)**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da altre norme statali e regionali ed ulteriormente alle stesse:

1. le violazioni ai divieti di cui all'articolo 16 e a qualsiasi altra prescrizione, obbligo o divieto contenuti nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/96;

2. le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

**Capo V**  
**Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva**

**Art. 18**

***(Uso del nome ed emblema della Riserva)***

1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, previa adesione ad un disciplinare di compatibilità socio-ambientale dell'attività che intende avvalersi del nome o del logo. Il disciplinare è redatto dall'organo gestore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.
3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:
  - a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti o aventi sede nel Comune della Riserva;
  - b) soggetti attivi nei settori caratteristici del territorio quali: l'artigianato, l'agricoltura, la piscicoltura e molluschicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio della Riserva.

**Art. 19**

***(Norme transitorie)***

1. Fino all'approvazione del piano di gestione forestale qualsiasi intervento sulle aree boscate della Riserva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Regionale competente in materia di biodiversità.

**PRESCRIZIONI SUGLI ALLEGATI E SULLE VERIFICHE DA PARTE DEL STBP**

*L'allegato cartografico di cui all'articolo 10, comma 2, dovrà essere corredato da legenda e da precisa perimetrazione della predetta zona indicata con retino puntinato.*

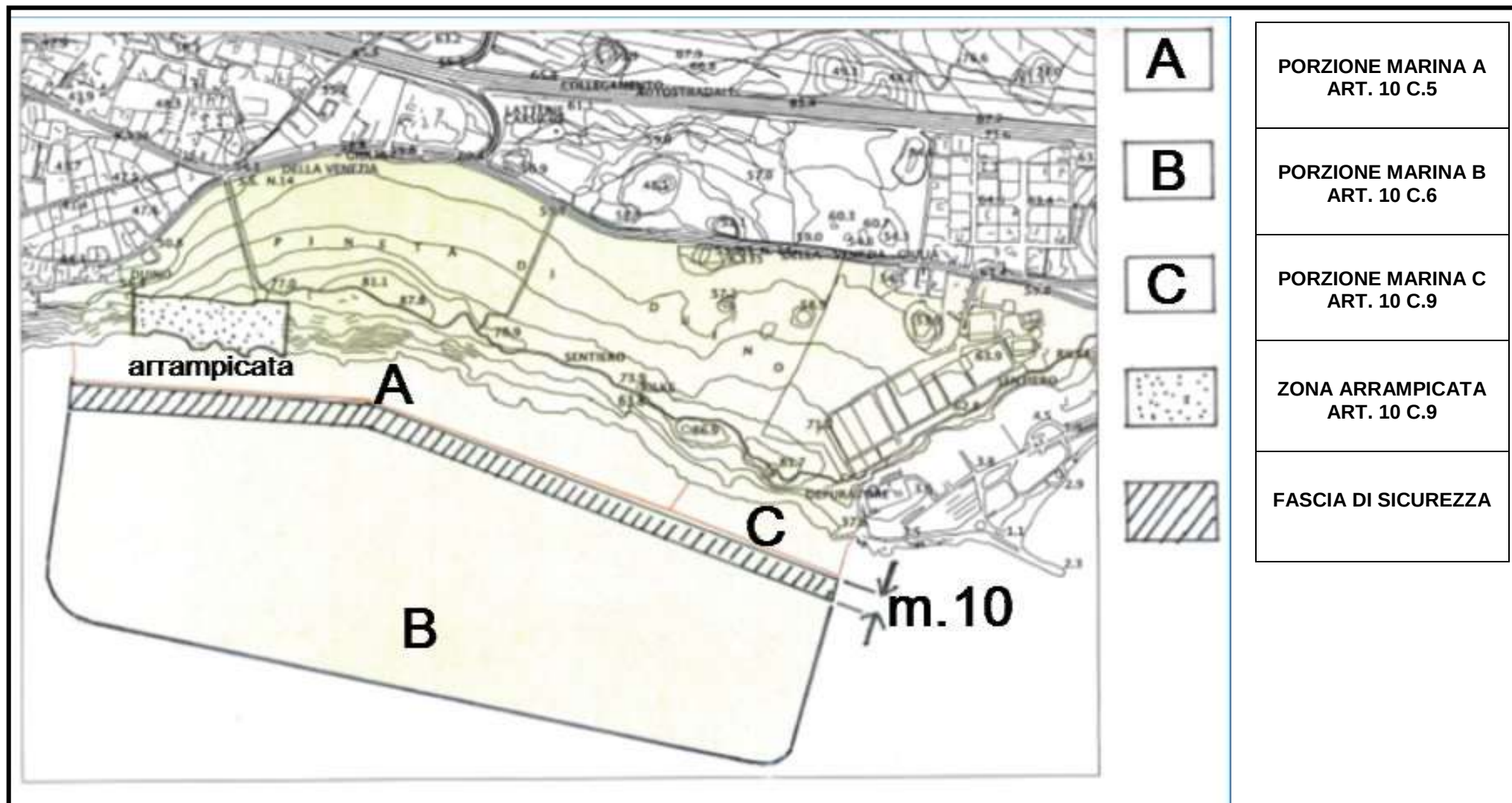
*Con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 10 commi 5 e 6 dovrà essere adeguato l'allegato in scala 1.10.000 per comprimere la zona B in relazione all'ingombro della fascia di sicurezza di 10 metri per nuotatori e canoisti lasciando immutate le zone A e C. L'attuazione delle modifiche sono rimesse al STBP.*

*All'articolo 15, comma 1 lettera a), riferito alla piccola pesca marittima, la dimensione dei due natanti autorizzabili in deroga non dovrà superare i 10 ml salva verifica del STBP.*

*All'articolo 15, comma 1 lettera b), riferito alla pesca sportiva dei cefalopodi, la dimensione dei natanti autorizzabili in deroga ai residenti, non dovrà superare i 10 ml salva verifica del STBP.*

**ALLEGATO CARTOGRAFICO** (come da prescrizioni del CTS)

SCALA DI RIFERIMENTO 1:10.000



VISTO: IL PRESIDENTE